

Firmato digitalmente da:  
DANIELA LUPO  
Ministero dell'Interno/97420690584  
Firmato il 20/03/2020 19:29  
Seriale Certificato: 7974  
Valido dal 14/03/2019 al 14/03/2032  
Il Trusti Technologies per il Ministero dell'Interno CA



## COMUNE DI MEZZOJUSO CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

P.zza Umberto I° n. 6 – C.A.P. 90030 - tel. 091 8203237 - fax 091 8207242  
pec: [comunemezzojuso@pec.it](mailto:comunemezzojuso@pec.it) – Sito web: [www.comune.mezzojuso.pa.it](http://www.comune.mezzojuso.pa.it)  
P.IVA 00506170828

### ORDINANZA

### DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

### con i poteri del SINDACO

### n. 04 del 20 marzo 2020

**OGGETTO:** *ORDINANZA EMERGENZA COVID - 19 RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI*

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 3 dell'08 marzo 2020 come integrata con successiva n. 4 di pari data recanti "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019*" adottate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2020 contenente misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**Rilevata** la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale della malattia infettiva da COVID – 19;

**Considerato** che l'evolversi della situazione epidemiologica non accenna a diminuire e che a tutela della salute pubblica serve adottare misure urgenti e stringenti atte a limitare le frequentazioni con l'ambiente esterno da parte di persone che col pretesto di rifornirsi di beni di prima necessità in modo inopinato continuano ad affollare vie e spazi pubblici;

**Considerato** che, dal D.P.C.M. dell'11/03/2020 è permessa in deroga l'apertura di diverse tipologie di esercizi commerciali ivi compresi gli alimentari;

**Ritenuto** che per le condizioni di eccezionalità ed urgenza, sopra richiamate, necessita rimodulare gli orari di apertura degli esercizi commerciali individuati dal predetto D.P.C.M., ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e della farmacia, presenti sul territorio comunale;

**Ritenuto** che la rimodulazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permette alle Forze dell'Ordine un ancor più mirato controllo del territorio al fine del contenimento della pandemia COVID - 19;

**Preso atto** della nota dell'ANCI Sicilia del 17/03/2020, relativa alla proposta di misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID - 19;

**Dato atto** che l'istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Responsabile del III Settore: Urbanistica Edilizia e Patrimonio in qualità di Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali

con particolare riferimento all'art. 107;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020, del Presidente della Regione Sicilia, avente ad oggetto: “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19*”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano:

### **Articolo 1**

1. È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
2. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale attualmente autorizzati, fatta eccezione per la farmacia, se di turno, e l'edicola, la quale dovrà limitarsi alla esclusiva vendita dei mezzi di stampa.
3. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e/o per il gioco.

### **Articolo 2**

1. Nei giorni feriali è disposta la chiusura alle ore 13:00 delle seguenti attività commerciali: tabaccherie (con inibizione dell'utilizzo dei relativi distributori automatici di tabacchi), cartolerie, edicole, ottici, ferramenta e colori, esercenti la vendita di materiale edile, idraulico ed elettrico, nonché la vendita di materiale informatico, telefonia ed elettronica in genere.
2. Gli esercenti in forma itinerante di vendita di generi alimentari residenti nel territorio comunale, potranno espletare l'attività fino alle ore 13:00 nei giorni feriali, e comunque nel rispetto delle distanze interpersonali pari ad un metro.

### **Articolo 3**

1. Rimangono escluse dalla suddette disposizioni gli esercenti di distributori di carburante ed assimilati.

## **AVVERTE**

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termini di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

## **DISPONE**

- l'immediata esecutività del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga resa pubblica, con valenza di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente, trasmessa alla

Prefettura di Palermo, alla Regione Sicilia, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale;

- alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio di controllare il rispetto della presente ordinanza;

#### **AVVERTE**

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
- che chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale è, altresì, soggetto alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

#### **INFORMA**

- che ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: l’ing. Giovanni Lascari, Responsabile del III Settore Urbanistica Edilizia e Patrimonio del Comune di Mezzojuso;
- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

**La Presidente della Commissione Straordinaria  
con i poteri del Sindaco**  
*(dott.ssa Daniela Lupo)*